Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano. Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 330.
Disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali . . . . Pag. 2910

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 331.
Norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori. Pag. 2910

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 332.
Autorizzazione al Collegio Comelli di Bologna ad accettare un legato . . . . Pag. 2911

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 333.
Autorizzazione all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino ad accettare una donazione. Pag. 2911

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Caserta . . . . Pag. 2911

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Approvazione del decimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . Pag. 2911

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 2912

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. e i prezzi dei pneumatici . . . . Pag. 2912

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . Pag. 2915

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica . . . . Pag. 2915

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli e per esami per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 11° - gruppo A) . . . . Pag. 2915

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 26 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella dodicesima estrazione eseguita il 19 novembre 1946. (3905

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 330.

Disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga l'efficacia del regio decreto-legge predetto;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, convertito, con modifiche, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, continuano ad avere effetto fino al 31 dicembre 1946.

Art. 2.

Il produttore o il commerciante che non osserva i provvedimenti emanati dal Ministro per l'industria e per il commercio in base alle disposizioni del predetto regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, può essere escluso dalle assegnazioni di materie prime o di prodotti industriali, ovvero dalla concessione di permessi di importazione ed esportazione.

Art. 3.

Per i reati conseguenti all'inosservanza dei provvedimenti di cui all'art. 2 si procede per direttissima. Nei casi in cui sono comunque previste pene detentive è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dalla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 176. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 331.

Norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti la legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori ed il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, contenente norme di attuazione e di integrazione di tale legge;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori si compone:

a) di cinque avvocati eletti nel proprio seno dal Consiglio nazionale forense, il quale designa fra essi il presidente ed il vice-presidente del Consiglio d'amministrazione;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, nominati dai Ministri interessati.

L'elezione dei componenti di cui alla lettera *a*) deve essere effettuata non oltre la terza seduta dopo l'insediamento del Consiglio nazionale forense.

Art. 2.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione occorre la presenza di almeno cinque componenti, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art. 3.

Le funzioni spettanti al Comitato dell'Ente sono esercitate dal presidente o dal vice-presidente.

Art. 4.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ed è composto:

a) di tre avvocati, iscritti nell'albo di Roma, designati dal Consiglio nazionale forense nel termine stabilito dall'art. 1;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

Del Collegio fanno parte anche due revisori supplenti, uno designato dal Consiglio nazionale forense e l'altro dal Ministero del tesoro.

Art. 5.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1939, n. 1938 e del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, che disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Ente continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 178. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 332.

Autorizzazione al Collegio Comelli di Bologna ad accettare un legato.

N. 332. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio Comelli di Bologna viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dalla signora Azzaroni Carolina, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del marito « ing. Filippo Canonici Caprara » e da assegnarsi, ogni anno, a quell'alunno beneficiato dalla borsa di studio Comelli, che abbia conseguito la migliore votazione nella laurea in ingegneria nell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 333.

Autorizzazione all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino ad accettare una donazione.

N. 333. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 25.000 disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Torino, con atto pubblico in data 15 settembre 1943, per l'istituzione di un premio da intitolarsi alla medesima Cassa di risparmio e da conferirsi, ogni anno, ad un allievo del Politecnico di Torino, il quale, dopo aver frequentato con diligenza e profitto, durante le ferie fra il 4° e 5° anno, e compatibilmente con gli impegni scolastici, durante il 5° anno di corso, i laboratori dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », si sia laureato in ingegneria elettrotecnica presso il Politecnico di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Caserta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caserta, pel triennio 1945-1947, i signori:
Veccia prof. dott. Pasquale, medico chirurgo;
Cappiello dott. Vincenzo, medico chirurgo;
Visco prof. dott. Francesco, pediatra;
Martucci avv. Alberto, esperto in materia amministrativa;
Pitaro prof. Stanislao, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 92. — FERRARI

(3818)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Approvazione del decimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati, le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile, non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le costruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

1) provincia di Ancona: Belvedere Ostrense; Fabriano;

2) provincia di Arezzo: Pergine Valdarno (capoluogo);

3) provincia di Avellino: Ariano Irpino; Solofra;

4) provincia di Bari: Sannicandro di Bari (capoluogo);

5) provincia di Brescia: Calcinato per la frazione Ponte San Marco; Salò per il centro abitato della frazione Campoverde;

6) provincia di Brindisi: Brindisi (capoluogo);

7) provincia di Campobasso: Montefalcone nel Sannio (capoluogo);

8) provincia di Chieti: Guardiagrele; Monteferrante; San Vito Chietino per la frazione Marina di Sanvito;

9) provincia di Ferrara: Codigoro per la frazione Torbiera; Ferrara per le frazioni Aguscello (Fossanova San Marco, Denore, Francolino, Gaibana, Parotto, Pontelagoscuro, Quartesana, San Bartolomeo in Bosco; Lagosanto (capoluogo) e per la frazione Tombe;

10) provincia di Firenze: Fiesole (capoluogo) e frazione Compiobbi;

11) provincia di Forlì: Misano Adriatico; San Clemente; Sogliano al Rubicone; Verucchio;

12) provincia di Grosseto: Arcidosso (capoluogo);

13) provincia di Perugia: Foligno (capoluogo) e per le frazioni: Pontecantesimo, Sterpete, Valtopina;

14) provincia di Pesaro: Fano;

15) provincia di Pisa: Laiatico per la frazione Orciatico; San Miniato per le frazioni: Ponte a Evola, Ponte a Elsa, Roffia;

16) provincia di Reggio Emilia: Ligonghio per le frazioni Casalino e Cinquecerri; Villa Minozzo;

17) provincia di Roma: Artena; Marino; Pomezia per la frazione Ardea;

18) provincia di Rovigo: Badia Polesine;

19) provincia di Salerno: San Severino Rota (capoluogo) e per le frazioni: Ciorani, Corticelle, Curteri, Pandola, Piazza del Galdo, Priscoli San Vincenzo, Monticelli, Torello;

20) provincia di Siena: Buonconvento; Colle Val d'Elsa;

21) provincia di Udine: Faedis (capoluogo); Gemona del Friuli per la borgata Piovega; Tarcento per la frazione Sedilis;

22) provincia di Venezia: Caorle (capoluogo) e frazioni Ca Cattoni, Ca-Corniani, Brussa, San Giorgio, San Gaetano, Santa Margherita, Sesta Presa, Valle Tagli; San Donà di Piave;

23) provincia di Vicenza: Recoaro Terme per le frazioni: Borga, Cornale, Pace, Storti; Trissino per la frazione Selva; Valle del Pasubio.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Registro Lavori pubblici n. 11, foglio n. 140

(3659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Trento, di un mutuo di L. 31.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3867)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. e i prezzi dei pneumatici.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, il Ministero industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946 ha stabilito i seguenti prezzi per alcune merci di importazione U.N.R.R.A.:

1) *Bitumi.* — Con decorrenza dal 26 ottobre 1946, a modifica dei prezzi contenuti nella circolare n. 64 del 30 agosto 1946 è stato consentito il prezzo di L. 2100 per quintale lordo per tutti i tipi di bitume alle stesse condizioni di consegna previste nella richiamata circolare.

2) *Solventi* (Prodotti d'importazione). — Con decorrenza dal 26 ottobre sono stati autorizzati i seguenti prezzi di vendita, a modifica di quelli contenuti nella circolare n. 64, fermo restando le condizioni di consegna in essa previste:
benzina solvente leggera, L. 5.600 al quintale;
benzina solvente media, L. 5.320 al quintale;
benzina solvente pesante, L. 5.280 al quintale;
acqua ragia, L. 4.790 al quintale, franco serbatoi regionali o magazzini C. I. P.

3) *Argilla refrattaria.* — Con caratteristiche normali, L. 7 al kg., franco magazzino consegnatario;
Argilla refrattaria contenuto inferiore al 36 % di alluminio e contenuto superiore all'1 % di ossido di ferro, L. 3 al kg., franco magazzino consegnatario.

4) *Nichel*, L. 435 al kg., franco magazzino consegnatario.

5) *Grafite speciale* (per la fabbricazione dell'acciaio), L. 32 al kg., franco magazzino consegnatario.

6) *Mattoni di magnesite*, L. 28,80 al kg., franco magazzino consegnatario.

7) *Magnesite calcinata*, L. 16,15 al kg., franco magazzino consegnatario.

8) *Santocure*, L. 490 al kg., franco magazzino consegnatario.

9) *Nerofumo di fiamma*, L. 65 al kg., franco magazzino consegnatario.

10) *Nerofumo di fornace*, L. 55 al kg., franco magazzino consegnatario.

11) *Catrame di pino*, L. 45 al kg., franco magazzino consegnatario.

PNEUMATICI

I prezzi massimi di vendita al consumo dei pneumatici per auto e moto in tutto il territorio passato al Governo italiano sono stabiliti, con decorrenza dal 1° novembre 1946, come risulta nei prospetti che seguono per merce resa franco depositi delle società produttrici. I prezzi sono comprensivi di ogni compenso per i distributori.

Restano immutati i prezzi dei pneumatici per biciclette stabiliti con la circolare n. 50 del 1° aprile c. a.

Pneumatici per autovetture

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
4.00 – 15	N	4.191	704
4.00 – 15	Art.	4.459	704
4.50 – 16	N	5.627	1.003
5.00 – 15	N	5.854	1.003
5.00 – 15	Art.	6.206	1.003
5.00 – 16	N	5.948	1.008
5.00 – 16	Art.	6.222	1.008
5.00 – 18	N	7.652	1.103
5.25 – 16	N	7.097	1.008
5.25 – 16	Art.	7.444	1.008
5.50 – 15	N	7.357	1.117
5.50 – 15	Art.	7.803	1.117
5.50 – 16	N	7.308	1.117
6.00 – 16	N	10.113	1.117
6.00 – 16	Art.	10.555	1.117
6.00 – 16	S	8.889	1.117
6.00 – 16	Neve	8.652	1.117
6.25 – 16	N	11.634	1.117
6.50 – 16	N	12.136	1.223
6.50 – 16	Art.	12.701	1.223
7.00 – 16	N	13.166	1.223
7.50 – 15	N	13.627	1.658
7.50 – 16	N	14.394	1.747
8.25 – 16	N	27.752	2.306
130 × 40	N	5.590	1.008
130 × 40	Art.	5.993	1.008
130 × 40	Neve	4.953	1.008
140 × 40	N	7.125	1.117
140 × 40	Art.	7.530	1.117
140 × 40	SS	6.171	1.117
140 × 40	Neve	6.024	1.117
150 × 40	N	9.356	1.117
150 × 40	Neve	7.878	1.117
160 × 40	N	10.928	1.223
160 × 40	S	9.693	1.223
160 × 40	Neve	9.693	1.223
180 × 40	N	10.950	1.072
145 × 400	N	5.911	1.008
155 × 400	N	7.492	1.008
155 × 400	S	6.516	1.008
165 × 400	N	8.776	1.046
165 × 400	S	7.908	1.046
165 × 400	Neve	7.860	1.046
185 × 800	N	8.487	944
4.00 – 8	N	3.371	651
4.00 – 17	N	5.093	829
4.00 – 18	N	5.732	844
4.25 – 17	N	5.973	829
4.25 – 17	Art.	6.222	829
4.25 – 17	S	5.103	829
[illegible]	Neve	[illegible]	829
4.50 – 17	N	6.358	829
4.50 – 17	Art.	6.840	829
4.50 – 18	N	6.480	938
4.50 – 19	N	7.042	938 c. p.
			1.010 c. c.
4.50 – 20	N	7.747	1.032 c. p.
			1.032 c. c.
4.50 – 21	N	8.158	1.032 c. p.
			1.032 c. c.
4.50 – 21	S	7.104	1.032
4.75 – 17	N	8.330	1.032
4.75 – 18	N	8.843	1.032 c. p.
			1.131 c. c.
4.75 – 19	N	9.413	1.032 c. p.
			1.155 c. c.
4.75 – 19	S	7.917	1.032 c. p.
			1.155 c. c.
4.75 – 20	N	9.525	1.032 c. p.
			1.177 c. c.
26 × 5.00	N	8.262	1.016
26 × 5.00	Art.	8.701	1.016

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
5.00 – 17	N	9.168	1.032
5.00 – 18	N	9.454	1.032 c. p.
			1.131 c. c.
5.00 – 19	N	10.195	1.032 c. p.
			1.155 c. c.
5.00 – 20	N	10.433	1.103 c. p.
			1.177 c. c.
5.00 – 21	N	10.821	1.146 c. p.
			1.233 c. c.
5.25 – 17	N	9.536	1.032
5.25 – 17	Art.	10.055	1.032
5.25 – 18	N	10.302	1.032 c. p.
			1.131 c. c.
5.25 – 19	N	10.378	1.032 c. p.
			1.155 c. c.
5.25 – 20	N	11.167	1.103 c. p.
			1.177 c. c.
5.25 – 21	N	11.596	1.146 c. p.
			1.233 c. c.
5.50 – 17	N	10.605	1.270
5.50 – 17	Art.	10.727	1.270
5.50 – 17	S	9.057	1.270
5.50 – 18	N	11.253	1.232 c. p.
5.50 – 18	Art.	11.964	1.457 c. c.
5.50 – 18	Neve	9.888	1.282 c. p.
			1.457 c. c.
5.50 – 19	N	12.106	1.270 c. p.
			1.508 c. c.
5.50 – 20	N	12.467	1.385 c. p.
			1.604 c. c.
6.00 – 17	N	12.638	1.270
6.00 – 18	N	13.992	1.232 c. p.
			1.457 c. c.
6.00 – 18	Art.	14.936	1.232 c. p.
			1.457 c. c.
6.00 – 19	N	14.400	1.270 c. p.
			1.508 c. c.
6.00 – 20	N	15.446	1.385 c. p.
			1.604 c. c.
6.00 – 21	N	15.360	1.385 c. p.
			1.680 c. c.
6.50 – 17	N	14.270	1.417
6.50 – 18	N	15.682	1.417 c. p.
			1.569 c. c.
6.50 – 19	N	16.159	1.441 c. p.
			1.681 c. c.
6.50 – 20	N	16.712	1.609 c. p.
			1.747 c. c.
7.00 – 17	N	16.291	1.417
7.00 – 18	N	16.304	1.417 c. p.
			1.569 c. c.
7.00 – 18	Art.	17.057	1.417 c. p.
			1.569 c. c.
7.00 – 19	N	[illegible]	[illegible]
			1.681 c. c.
7.00 – 20	N	18.019	1.609 c. p.
			1.747 c. c.
7.00 – 21	N	18.300	1.609 c. p.
			1.828 c. c.
7.50 – 17	N	24.329	2.063
7.50 – 18	N	24.833	2.138
12 × 45	N	6.730	993
13 × 45	N	8.056	1.243
14 × 40	N	6.994	1.016
14 × 40	Art.	7.683	1.016
14 × 45	N	9.137	1.243
14 × 45	Art.	9.363	1.243
14 × 45	S	7.917	1.243
14 × 45	Neve	7.917	1.243
14 × 50	N	10.139	1.354
15 × 45	N	10.553	1.243

c. p. = cerchio piatto.

c. c. = cerchio canale.

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
15 × 45	Art.	11.149	1.243
15 × 45	S	9.468	1.243
15 × 50	N	12.338	1.354
16 × 45	N	13.926	1.385
16 × 45	Art.	14.638	1.385
16 × 50	N	14.375	1.532
17 × 50	N	12.894	1.657
720 × 120	N	5.082	767
730 × 130	N	6.261	955
740 × 140	N	6.888	955
780 × 150	N	8.967	1.022
820 × 120	N	8.655	1.170
835 × 135	N	12.333	1.170

Pneumatici per autoveicoli industriali

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
170 - 20	N	18.396	1.856
170 - 20	C	18.399	1.856
170 - 20	N	20.289	1.856
170 - 20	Neve	20.289	1.856
190 - 20	N	20.562	1.870
190 - 20	Stop	21.879	1.870
190 - 20	U	24.831	1.870
190 - 20	Neve	23.610	1.870
190 - 20	ZZ	23.967	1.870
200×18	N	24.324	2.398
200 - 20	N	26.118	2.418
210 - 20 a 8 tele	N	27.501	2.418
210 - 20	Stop	27.504	2.418
210 - 20	U	32.244	2.418
210 - 20	Neve	30.240	2.418
210 - 20	ZZ	31.323	2.418
210 - 20 a 10 tele	N	29.553	2.418
210 - 20 » »	Art.	30.219	2.418
230 - 18	N	27.858	2.647
230 - 20	N	29.778	3.099
230 - 20	Stop	32.781	3.099
230 - 20	U	35.715	3.099
230 - 20	Neve	34.839	3.099
230 - 20	ZZ	36.054	3.099
250 - 20	N	38.583	3.099
270 - 20	N	47.283	3.756
270 - 22	N	50.733	3.856
4.00 - 15 Trasporto	N	4.449	704
5.50 - 15 »	N	9.898	1.117
5.50 - 15 a 6 tele	N	8.607	1.117
6.00 - 16 Trasporto	N	10.425	1.117
6.00 - 18 »	N	14.412	1.565
6.00 - 20 »	N	15.909	1.697
6.50 - 16 »	N	13.445	1.223
6.50 - 20 »	N	16.365	1.856
6.50 - 20 »	Art.	17.982	1.856
7.00 - 18 »	N	—	1.741
7.00 - 20 »	N	18.690	1.856
7.00 - 20 »	Art.	20.589	1.856
7.50 - 20 »	N	23.793	1.870
7.50 - 20 »	Art.	26.746	1.870
8.25 - 18	N	29.448	2.398
8.25 - 20	N	31.263	2.418
8.25 - 20	Art.	33.399	2.418
8.25 - 22	N	34.698	2.647
9.00 - 18	N	33.597	2.647
9.00 - 20	N	36.015	3.099
9.00 - 20	Art.	38.619	3.099
9.00 - 22	N	39.627	3.262
9.00 - 24	Art.	42.399	3.631
9.75 - 18	N	40.821	2.647
9.75 - 20	N	43.161	3.099
9.75 - 20	Art.	47.490	3.099
9.75 - 22	N	48.120	3.262
9.75 - 24	N	50.949	3.631
9.75 - 24	Art.	55.212	3.631
9.75 - 24 L	N	41.815	3.631
9.75 - 24 L R	N	48.297	3.631
10.50 - 20	N	53.367	3.756
10.50 - 20	Art.	57.975	3.756
10.50 - 22	N	57.204	4.388
10.50 - 24	N	58.116	5.116
11.25 - 20	N	65.217	4.085
11.25 - 24	N	70.410	5.429
11.25 - 24	Art.	73.458	5.429
11.25 - 24 L	N	53.367	5.429
11.25 - 24 Tratt. agr.	Art.	49.623	6.245
11.25 - 24 » strad.	Art.	51.939	6.245
11.25 - 30	N	71.568	10.097
12.00 - 20	N	74.127	5.429
12.75 - 20	N	76.617	5.630
12.75 - 24 L	N	79.422	16.723
12.75 - 32 L	N	99.033	19.364
16 × 50	C	11.955	1.266
17 × 50	N	12.894	1.657
23 × 5	N	12.285	1.521
30 × 5	N	14.994	1.606
30 × 5	Art.	15.753	1.606
25 × 6	N	16.554	1.886
32 × 6	N	21.222	1.896
32 × 6	Art.	23.316	1.896
32 × 6	Y	24.204	1.958
36 × 6	N	24.492	2.202
32 × 6 ½	N	25.959	1.896
32 × 7	N	26.532	2.398
34 × 7	N	28.752	2.585
34 × 7	Art.	32.439	2.585
34 × 7	Y	34.482	2.585
36 × 7	N	32.139	2.647
38 × 7	N	32.769	2.815
38 × 7	Art.	35.628	2.815
36 × 8	N	37.557	2.982
36 × 8	Art.	41.148	2.982
38 × 8	N	40.641	3.047
40 × 8	N	43.800	3.411
40 × 8	Art.	50.178	3.411
38 × 9	N	53.385	3.827
42 × 9	N	61.890	4.336
42 × 9	Art.	66.675	4.336
50 × 9 L	N	66.855	7.711
50 × 9 L	Art.	93.783	7.711
44 × 10	N	72.996	5.568

Pneumatici per motocicli

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
2.375 - 21	sc.	3.375	496
2.50 - 19	sc.	3.033	630
2.75 - 19	sc.	3.402	637
2.75 - 21	sc.	3.474	679
3.00 - 19	sc.	3.330	702
3.00 - 20	sc.	4.147	786
3.00 - 21	sc.	4.240	799
3.25 - 19	sc.	3.858	702
3.25 - 20	sc.	4.286	799
3.50 - 19	sc.	4.089	702
3.50 - 19	Art.	5.332	702
4.00 - 18	sc.	4.443	749
4.00 - 19	sc.	4.721	799
27 × 2,75	Norm.	2.589	527

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
25 × 3	Norm.	2.325	478
25 × 3,85	»	3.147	655
27 × 3,85	»	3.618	655
24 × 2	»	1.683	309
24 × 2 ¼	»	1.163	339
26 × 2 ¼	»	2.268	343
650 × 65	»	2.514	407
26 × 2 ½ × 2 ¼	»	2.703	372
26 × 3	»	3.033	527
28 × 3	»	3.807	547
3.00 - 19	freccia	3.463	595
3.50 - 19	»	4.395	655
4.00 - 19	»	5.031	655

Errata corrige.

Le cifre riportate nella circolare n. 64 del 30 agosto 1946, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 20 settembre 1946, per l'olio lubrificante C. I. P. - 12 per boccole di rotabili, vanno corrette in L. 1000 in meno al quintale e cioè L. 4300, 4400 e 4920 anzichè L. 5300, 5400, 5920.

(3826)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti del Capo provvisorio dello Stato del 30 ottobre 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 15 ottobre 1946, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Matrona Raimondo, residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento;

Alaimo Aurelio, residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento;

Morari Amos, residente nel comune di Mantova;

Argentiero Giovanni, residente nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Lecce;

Manforte Francesco, residente nel comune di Siracusa;

Pedace Pietro, residente nel comune di Reggio Calabria;

Cubeddu Ugo, residente nel comune di Oristano;

Casella Ciro, residente nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca;

Viale Giuseppe, residente nel comune di Imperia.

(3866)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel testo del comunicato relativo al trasferimento di beni immobili all'Ente economico della viticoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 5 agosto 1946, a pag. 1902, fra il 3° e 4° rigo, ove è detto: « . . . all'Ente economico dell'agricoltura . . . » deve invece dire: « . . . all'Ente economico della viticoltura . . . ».

(3864)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli e per esami per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 11° - gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva di cinque anni i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai caduti della lotta di liberazione;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio in data 18 settembre 1946, n. 79753/12106, che autorizza a bandire un concorso per titoli ed esami a posti di medico assistente alienista nei manicomi giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esame per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 11°, gruppo A).

Metà dei detti posti è riservato a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni circa la elevazione di cinque anni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, e le altre in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di laurea in medicina e del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e sottoscritte dai candidati, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alle procure della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Presidenziale;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, e quello dei carichi pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno essi risultare espressamente dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

6) foglio di congedo illimitato militare o foglio matricolare o stato di servizio.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69) rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valore militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti;

7) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale, o della carta di identità con fotografia;

10) titoli scientifici e pratici e tutti quelli atti a dimostrare la capacità del candidato a ricoprire la carica a cui aspira.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) del precedente art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6), 7) e 10) del citato art. 2, insieme alla copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 29 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per la valutazione dei titoli valgono le norme stabilite dall'art. 27 del citato regio decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e modificazioni.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Le materie di esame del detto concorso sono quelle indicate dall'art. 28 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e propriamente:

a) per le prove scritte:

1) medicina generale; 2) neuropsichiatria; 3) antropologia criminale; 4) igiene;

b) per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè il diritto e la tecnica penitenziaria ed inoltre l'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati medici assistenti alienisti in prova nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena, e dovranno sotto pena di decadenza, raggiungere qualsiasi sede che venga loro assegnata.

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina a medici assistenti alienisti in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè il trattamento previsto dal decreto Ministeriale 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1945, n. 155.

Le procure della Repubblica sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione C, per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1946.

(3852)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.